

FALLIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE ALLA PROCEDURA CONCORDATARIA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione 5, Sentenza del 13/3/2025, n. 864/2025

Composizione

Pres. Grillo – Rel. Epifani

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – 451 VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

Detrazione dell'imposta - Fallimento del debitore - Infruttuosa partecipazione del creditore alla procedura concorsuale - Necessità.

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 468 DETRAZIONI – IN GENERE

Redditi di impresa - Perdite su crediti - Deducibilità - Fallimento del debitore - Sufficienza.

Massima

In materia di Iva, la detrazione dell'imposta in caso di mancato pagamento a causa del sopravvenuto fallimento del debitore presuppone l'infruttuosità della partecipazione del creditore alla procedura concorsuale. Nelle imposte dirette, invece, la deduzione delle perdite su crediti richiede esclusivamente che nei confronti del debitore sia aperta la procedura concorsuale.

Rif. Normativi

D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 26

D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 101

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 27/1/2014, n. 1541, Rv. 629452-01 (CONF.)

Cass., Sez. 5, 2/5/2022, n. 13712, Rv. 664593-01 (CONF.)

Anno pubbl.

2025